



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Gela
Sezione Tecnica**

ORDINANZA N° 39/2023

**“REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ SOGGETTA A
VIGILANZA EX ART. 68 COD. NAV. E DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE
AREE PORTUALI”**

Il Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Gela:

- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 Marzo 1942 n. 327 ed in particolare gli articoli 16, 17, 30, 68, 81, 1249, 1251 e 1255;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 Febbraio 1952 n. 328 ed in particolare gli articoli 59, 61, 499, 524;
- VISTO** l’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** il D.P.R. 26 Aprile 1992 n. 300, contenente il regolamento concernente attività private sottoposte agli articoli 19 e 20 della legge 241/90;
- VISTA** la legge 28 Gennaio 1994, n. 84 e ss.mm. e ii. in tema di “Riordino della legislazione in materia portuale”;
- VISTO** Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii., nonché il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- VISTA** l’Ordinanza n. 16/2014 del 04.06.2014 “Attività nell’ambito del Porto di Gela e nel Demanio Marittimo ricadente nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Gela, soggetta a vigilanza ex art. 68 del Codice della Navigazione;
- VISTA** l’Ordinanza n. 03.2021 del 17.03.2021 “Disciplina del traffico veicolare all’interno delle aree portuali del Circondario Marittimo di Gela”;
- VISTO** l’art. 4, comma 2 lettera b) del Decreto Legge 121 del 10.09.2021, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021 n°156, il Porto Rifugio di Gela ed il Porto Isola di Gela sono stati inclusi nella giurisdizione territoriale di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale (ADSP – Palermo);
- VISTO** il Regolamento per l’esercizio delle attività di cui all’art. 68 Cod. Nav. nell’ambito della circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, approvato con Ordinanza n. 15 del 05.11.2018 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina degli accessi nell’ambito portuale di Gela e per il rilascio delle relative autorizzazioni, approvato con Ordinanza n. 02 del 18.02.2023;

- RITENUTO** che, in considerazione delle proprie competenze in materia, debba permanere, in capo all'Autorità Marittima, l'attività di vigilanza e la tenuta del registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione per le attività strettamente attinenti la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare, la vigilanza ambientale, la sicurezza portuale ed il demanio marittimo e per tutte le attività non espressamente di competenza dell'AdSP;
- RITENUTO** che la segnalazione certificata di inizio attività o Comunicazione prosecuzione attività non è soggetta ad applicazione dell'imposta di bollo non integrando alcun provvedimento amministrativo nei confronti del soggetto interessato;
- RITENUTO** di non dover sottoporre a vincoli l'attività economica privata mantenendo tuttavia necessarie procedure per consentire la valutazione professionale tecnica delle ditte da parte dell'Autorità Marittima, in quanto strettamente connesse con la sicurezza portuale, della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
- CONSIDERATA** L'opportunità di riunire in un unico Regolamento le Ordinanze predette al fine di raggruppare in un testo unico tutte le materie oggetto di regolamentazione, alla luce della nuova giurisdizione territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale (ADSP – Palermo), con le opportune modifiche migliorative in tema di sicurezza generale;
- RITENUTO** Opportuno, pertanto, rivedere le disposizioni contenute nelle singole vigenti Ordinanze, al fine di ottimizzare il "Regolamento" in argomento.

ORDINA

- Art. 1** E' approvato il "**Regolamento recante la disciplina dell'attività soggetta a vigilanza ex art. 68 Cod. Nav. e della circolazione dei veicoli nelle aree portuali**", allegato alla presente Ordinanza.
- Art. 2** Tutte le norme espresse in forma dissimile o in ogni caso in contrasto con le disposizioni allegate alla presente ordinanza sono abrogate con la sua entrata in vigore;
- Art. 3** Il personale militare della Capitaneria di Porto di Gela e gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- Art. 4** I trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dagli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché in altre sanzioni previste da normativa speciale, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Gela, lì 16/08/2023

IL COMANDANTE

C.F.(CP) Lorenzo MASCI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

LORENZO MASCI

In Data/On Date:

mercoledì 16 agosto 2023 11:56:50



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Gela

Sezione Tecnica

“REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ SOGGETTA A VIGILANZA EX ART. 68 COD. NAV. E DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE AREE PORTUALI”, allegato all’Ordinanza n. 39/2023 del 16.08.2023

**ARTICOLO 1
(COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ)**

- I. Il presente Regolamento disciplina le comunicazioni che devono essere effettuate per l’esercizio delle attività, che siano strettamente attinenti alla sicurezza della navigazione, alla salvaguardia della vita umana in mare, alla vigilanza ambientale, alla sicurezza portuale ed al demanio marittimo e per tutte le attività non espressamente di competenza dell’AdSP della Sicilia Occidentale, svolte nell’ambito del demanio marittimo e del mare territoriale ricadenti nell’area di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Gela, ai sensi e per gli effetti dell’art. 68 del Codice della Navigazione.
A tal fine, i soggetti che intendono svolgere attività economiche e professionali, a carattere continuativo - ed attività direttamente connesse alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia dell’ambiente marino e costiero - nel demanio marittimo e mare territoriale, hanno l’obbligo di presentare alla Capitaneria di Porto di Gela – **Sezione Tecnica** una segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A. o segnalazione certificata di prosieguo attività S.C.P.A. (come da modulo in **allegato 1** al presente Regolamento) in duplice copia in carta semplice, corredata della contestuale attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, con allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
- II. A conferma della presentazione della comunicazione di inizio attività, una delle copie presentate sarà restituita all’interessato munita del “**visto e della data di presentazione**”.
- III. La stessa comunicazione si intenderà valida fino allo scadere dell’anno solare di presentazione.
- IV. La Capitaneria di Porto verificherà d’ufficio, ai sensi dell’art.19 della legge 7 Settembre 1990 n. 241, per come modificato dall’art. 49 bis della 122/2010, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.
- V. Gli interessati, inoltre, contestualmente alla presentazione della predetta comunicazione, devono dichiarare di manlevare l’Amministrazione Marittima da qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta a persone e/o cose che possa derivare dall’esercizio dell’attività medesima.
- VI. E’ fatto obbligo, altresì, per tutti coloro che hanno presentato la predetta segnalazione, di comunicare, in carta semplice, alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Gela le variazioni di qualsiasi natura, inerenti all’attività svolta, che dovessero intervenire nel corso dell’anno solare.
- VII. Il rinnovo è subordinato alla permanenza dei requisiti richiesti per l’assentimento del titolo e, a tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovrà essere presentata S.C.P.A., nelle

modalità di cui al presente articolo, in cui i richiedenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, che nulla è cambiato rispetto ai dati già forniti alla Capitaneria di Porto in occasione della precedente SCIA, ovvero indicare le eventuali integrazioni e/o modifiche intervenute. In caso di mancata presentazione della comunicazione in parola nei termini temporali precitati, l'attività precedentemente svolta si intenderà cessata.

ARTICOLO 2 (REQUISITI ED OBBLIGHI)

1. I soggetti di cui all'art. 1 devono essere in possesso, all'atto della presentazione della segnalazione certificata di inizio/proseguo attività dei seguenti requisiti:
 - essere iscritti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ovvero essere muniti di titolo abilitante o iscrizione all'Albo professionale per l'attività che si intende esercitare;
 - essere in possesso di ogni ulteriore autorizzazione, concessione o nulla-osta prescritti da leggi, regolamenti ed altre normative in genere per l'esercizio delle specifiche attività oggetto di iscrizione;
 - non essere soggetti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata;
 - insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. in materia di normativa antimafia;
 - insussistenza di condanne passate in giudicato per delitti contro la fede pubblica, per delitti che comportano la sospensione o interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici e/o dall'esercizio di attività commerciali in genere;
 - essere in regola con le norme inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008;
 - regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale e adempimento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 - possedere titoli professionali ed idoneità tecnica e organizzativa all'esercizio delle attività per le quali si richiede l'iscrizione. Il personale impiegato deve essere regolarmente assunto, adeguatamente formato, informato, idoneo alla mansione da svolgere e l'impresa deve essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
2. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere autocertificato dai soggetti interessati, ai sensi delle vigenti norme, mediante la sottoscrizione della dichiarazione contenuta nel modello di cui all'**Allegato 1**.
3. I soggetti iscritti nel registro tenuto dall'Autorità Marittima, ex art. 68 Cod. Nav., nel corso dell'esercizio della loro attività devono:
 - Esercitare l'attività direttamente o tramite i propri dipendenti e collaboratori;
 - Collaborare con l'Autorità Marittima per ogni aspetto di sicurezza, tutela della pubblica incolumità e security portuale ed attenersi alle applicabili disposizioni contenute nelle Ordinanze e ad ogni altra disposizione vigente nei singoli porti della giurisdizione;
 - Munirsi, nei casi previsti per la specifica attività esercitata, di idonea assicurazione e di ogni provvedimento di competenza di altre pubbliche amministrazioni;
 - La sezione Tecnica, destinataria della SCIA/SCPA, entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA/SCPA, promuove d'ufficio la verifica della sussistenza/mantenimento dei presupposti e dei requisiti di legge autocertificate

dall'interessato o dall'adempimento degli obblighi a carico dell'interessato.

ARTICOLO 3 **(Segnalazione certificata di inizio/prosieguo attività – SCIA/SCPA)**

Tutti i soggetti di cui all'art. 1 che intendono esercitare un'attività economica a carattere continuativo o proseguirla, hanno l'obbligo di presentare alla Capitaneria di porto di Gela una segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A. o segnalazione certificata di prosieguo attività S.C.P.A. (come da modulo in **Allegato 1** alla presente ordinanza), con indicazione delle attività che si intende svolgere e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e corredata dai seguenti documenti:

1. Elenco dei dipendenti, a firma del legale rappresentante, indicando i dati anagrafici, qualifica/mansione, data di assunzione;
2. Copia polizza assicurativa a copertura dei danni a terzi, se prevista e obbligatoria da normativa nazionale;
3. Visura Camerale attestante che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.

ARTICOLO 4 **(ISCRIZIONE NEL REGISTRO)**

A seguito del ricevimento della SCIA/SCPA, la Capitaneria di porto si riserva la facoltà di verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, in capo al richiedente.

A tal fine:

a. A buon esito di detto controllo:

- il soggetto verrà iscritto in apposito registro tenuto dalla Capitaneria di porto di Gela ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. al solo fine di raccogliere tutti gli elementi utili a consentire la vigilanza del Comandante del Porto per fini di sicurezza, tutela della pubblica incolumità e security portuale;
- la sezione tecnica della Capitaneria di porto comunicherà, via pec, l'accoglimento dell'istanza e il numero di iscrizione e l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione della SCPA, la ditta verrà cancellata;

b. Nel caso in cui la documentazione fosse ritenuta incompleta:

- nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della SCIA/SCPA, la Capitaneria di porto richiederà la dovuta integrazione degli atti, che l'interessato dovrà riscontrare entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa;
- ricevuta la documentazione richiesta nei termini previsti e a buon esito del controllo effettuato, si procederà come illustrato al precedente punto a);
- nel caso in cui, invece, la documentazione dovesse pervenire oltre il limite temporale previsto o fosse ritenuta incompleta o incorretta, si procederà come illustrato nel successivo punto c).

c. In caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti previsti:

- nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della SCIA/SCPA (o della documentazione integrata), la Capitaneria di porto adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di

essa.

I soggetti in possesso della SCIA/SCPA, munita del visto di presentazione, possono esercitare l'attività economica nell'ambito del demanio marittimo, senza ulteriori formalità, purché ciò non si concretizzi nell'occupazione di area demaniale marittima o di specchio acqueo, o nell'esercizio di attività cui il Codice della Navigazione o altra norma statale o locale riconduca alla previsione del rilascio di concessione, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo, anche da parte di altre Autorità e/o Amministrazioni.

ARTICOLO 5 (CANCELLAZIONE DAL REGISTRO)

La Capitaneria di porto provvederà alla cancellazione dal registro ex art. 68 Cod. Nav. per i seguenti motivi:

- per rinuncia formale dell'interessato;
- per morte del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante, se persona giuridica, e successivo inutile decorso di sei mesi durante i quali non sia avvenuta, nei modi di legge, la sua sostituzione e la conseguente comunicazione alla Capitaneria di Porto;
- per perdita di uno dei requisiti previsti;
- per cessazione o modifica dell'attività oggetto di iscrizione;
- per gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti dalla legge, dal presente Regolamento o da altre disposizioni emanate dalla Capitaneria di Porto;
- per mancata richiesta di conferma dell'iscrizione.

Prima dell'adozione del provvedimento di cancellazione, la Capitaneria di porto effettuerà la comunicazione di cui all'art. 10 bis della legge 241/1990. La cancellazione dal Registro determina l'automatica sospensione dell'esercizio delle attività negli ambiti demaniali marittimi di giurisdizione.

ARTICOLO 6 (CASI DI ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI COMUNICARE L'INIZIO DI ATTIVITA')

Sono esclusi dall'obbligo di presentazione della comunicazione, a condizione che l'attività che si intende esercitare rientri tra quelle indicate nel titolo posseduto, i seguenti soggetti:

- titolari di concessione o autorizzazione demaniale marittima, ai sensi degli art. 36 e seguenti, 45 bis, 46 del Codice della Navigazione;
- titolari di concessione o autorizzazione all'esercizio di servizi tecnico-nautici portuali, ai sensi del Codice della Navigazione e delle norme collegate;
- titolari di concessione o autorizzazione all'esercizio di operazioni o servizi portuali o alla fornitura di prestazioni di lavoro, ai sensi degli art. 16, 17, 18 della legge n. 84/94;
- titolari di attività soggette, ai sensi del Codice della Navigazione e delle norme collegate, ad autorizzazione o iscrizione in registri tenuti dall'Autorità Marittima (ad esempio agenzie marittime raccomandatarie ed incaricati presso gli uffici di porto – art. 424 – 425 Regolamento per la Navigazione Marittima), o il cui esercizio è subordinato a specifica comunicazione all'Autorità Marittima (ad esempio noleggio o locazione di unità da diporto – legge 23.12.1996 n. 647);

- personale debitamente incaricato da enti tecnici di classifica o organismi riconosciuti;
- titolari di autorizzazioni e/o di eventuale altro atto di assenso rilasciato dall'ente locale competente ai sensi degli articoli 27 e seguenti del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n.114, ai fini dello svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche ivi comprese le aree demaniali marittime;
- titolari di attività soggette ad iscrizione nel Registro ex art. 68 presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, ai sensi del Regolamento per l'esercizio delle attività di cui all'art. 68 Cod. Nav. nell'ambito della circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, approvato con Ordinanza n. 15 del 05.11.2018 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 7

(CIRCOLAZIONE DI VEICOLI IN AMBITO PORTUALE)

La circolazione dei mezzi rotati e dei veicoli in genere all'interno delle aree di cui alla presente Ordinanza, dovrà avvenire nel rispetto delle norme, con la dovuta prudenza e comunque entro i limiti di velocità di seguito riportati;

- Porto Rifugio: considerato lo stato manutentivo del manto stradale tutti i veicoli alla massima velocità di 30 km/h;
- Porto Isola: tutti i veicoli alla massima velocità di 30 km/h;

Inoltre, è vietato sostare in maniera da intralciare il traffico, eventuali lavori e/o in maniera da minare la sicurezza portuale.

E' vietata la sosta presso il ciglio banchine, sempreché non espressamente autorizzati da questa Capitaneria di Porto per specifiche esigenze.

Limitatamente al Porto Isola di Gela, le auto autorizzate alla sosta, seguendo l'apposita segnaletica orizzontale, dovranno essere orientate in direzione della radice pontile, in modo tale da garantire un rapido allontanamento dalla zona in caso di necessità.

ARTICOLO 8

(NORME SANZIONATORIE)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o altro illecito amministrativo, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1249, 1255 del Codice della Navigazione, o dell'art. 650 del Codice Penale, e saranno responsabili di danni a persone, animali o cose derivanti dal loro comportamento manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

ARTICOLO 9

(NORME TRANSITORIE)

In deroga alle presenti disposizioni sono considerate valide le comunicazioni di inizio/proseguimento attività presentate in data antecedente all'entrata in vigore del presente provvedimento, purché formulate in ottemperanza alla precedente disciplina della materia (Ordinanza 16/2014 della Capitaneria di Porto di Gela).

**ARTICOLO 10
(TRATTAMENTO DATI PERSONALI)**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che il conferimento dei dati personali forniti con l'istanza di iscrizione nel Registro ex art. 68 cod. nav. ha natura obbligatoria al fine di consentire all'Autorità Marittima di esercitare la vigilanza ai sensi dell'art.68, comma 1, Cod. Nav..

Le informazioni e i dati personali forniti e di cui si entrerà in possesso, verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali previste da leggi e regolamenti, connesse allo svolgimento delle mansioni d'ufficio inerenti la disciplina prevista nel presente regolamento.

**ARTICOLO 11
(ABROGAZIONI)**

Sono abrogate le Ordinanza n° 16/2014 in data 04.06.2014 e n° 03/2021 in data 17.03.2021, nonché ogni altra norma in contrasto con le presenti disposizioni.

**ARTICOLO 12
(ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA')**

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito ufficiale della Capitaneria di Porto di Gela all'indirizzo: <http://www.guardiacostiera.gov.it/gela/Pages/ordinanze.aspx> e viene altresì affissa all'albo pretorio della Capitaneria.

Gela, 16.08.2023

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Lorenzo MASCI**



**FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE INIZIO/PROSIEGUO ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL DEMANIO
MARITTIMO RICADENTE NELLA GIURISDIZIONE DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI GELA**

Il/La Sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____, residente a _____
in Via/Piazza/Corso/Viale _____, n. _____
cittadinanza _____, Codice Fiscale _____
telefono _____, e-mail _____

COMUNICA

L'inizio ☐ la prosecuzione ☐, nell'ambito demaniale marittimo, dell'attività di:

Con le modalità previste dall'ordinanza n. 39/2023 della Capitaneria di Porto di Gela ed, in particolare, con l'osservanza degli obblighi sanitari, fiscali, doganali, contrattuali, previdenziali, assistenziali, assicurativi, di prevenzione e sicurezza del lavoro (compresa la predisposizione del piano di sicurezza e valutazione dei rischi da attività professionali).

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 s.m.i, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

- 1) Di essere titolare/legale rappresentante dell'Impresa _____
con sede a _____ in Via/Piazza/Corso/Viale _____, n. _____
partita IVA _____ iscritta alla C.C.I.A.A. di _____
al n. _____ (o iscritta presso il seguente Albo, ovvero in possesso dei seguenti titoli abilitanti:

- 2) Che il sottoscritto e l'impresa non risultano destinatari o richiedenti di procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o altro procedimento civile;
- 3) Di essere in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali ed assistenziali nonché con quelli relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- 4) Di aver ottemperato agli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- 5) L'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
- 6) Di non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti contro la fede pubblica, per delitti punibili con pena superiore a tre anni di reclusione e per delitti che comportano la sospensione o interdizione dai pubblici uffici e/o dall'esercizio di attività commerciali in genere;
- 7) Di essere in possesso di mezzi ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività per cui si richiede l'iscrizione e che gli stessi rispondano ai requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia e sono dotati di tutti i requisiti di legge;
- 8) Di essere in possesso di personale professionalmente qualificato ed in misura idonea alle attività da svolgere;

- 9) Di esser in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività;
- 10) Di aver stipulato polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che possono essere arrecati a persone e/o cose durante l'esercizio dell'attività che si intende svolgere;
- 11) Di essere a conoscenza delle pertinenti Ordinanze, o altri provvedimenti regolamentari inerenti il tipo di attività da svolgersi, emanate da questa Autorità Marittima, per quanto di competenza;
- 12)** Di manlevare la Capitaneria di Porto di Gela da qualsivoglia responsabilità relativa a danni, a persone e/o cose, che dovessero occorrere a causa dello svolgimento delle attività autorizzate.

ALLEGATA

- **Documento di identità**, in corso di validità del legale rappresentante della Ditta/Società;
- **Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio**, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione legalmente riconosciuta;
- Dichiarazione antimafia dell'amministratore della società (D.LGS 159/2011 – art. 67, e ss.mm.ii.).

In caso di società con più persone al consiglio di amministrazione, anch'essi dovranno far pervenire la suddetta dichiarazione;

- Dichiarazione antimafia dei familiari conviventi maggiorenni (D.LGS 159/2011 - art. 85).

In caso di società con più persone al consiglio di amministrazione, anch'essi dovranno far pervenire la suddetta dichiarazione;

- Elenco degli eventuali collaboratori e/o dipendenti che dovranno operare nelle aree demaniali per conto della società o persona fisica titolare del certificato d'iscrizione indicando luogo e data di nascita, allegando copia del documento personale di riconoscimento di ciascuno in corso di validità.
- Nominativo del/i responsabile/i RLS (responsabile dei lavoratori per la sicurezza) ai sensi del D.LGS 9 Aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, con relativo attestato, documento d'identità e verbale di nomina;

Luogo e data _____ firma _____

CAPITANERIA DI PORTO DI GELA

ASSUNTA A PROTOCOLLO N. _____ IN DATA _____
REGISTRATA AL N. _____ DEL REGISTRO EX ART. 68 C.N.

Timbro
tondo

Ai sensi dell'art.13 della legge 30.06.2003, n° 196 in materia di protezione dei dati personali si informa che:

- a. I dati forniti con la presente autocertificazione saranno utilizzati dalla Capitaneria di Porto di Gela, con le modalità e procedure strettamente necessarie, esclusivamente per l'istruttoria e la gestione della pratica per la quale vengono richiesti.
- b. Il trattamento sarà effettuato su supporto cartaceo ed informatico.
- c. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei modi e limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
- d. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessario all'istruttoria e definizione della pratica a cui si riferisce.
- e. Il rifiuto di rispondere renderà impossibile l'esame e la verifica della sua posizione determinandone l'improcedibilità con conseguenti effetti negativi sul provvedimento finale, ma non comporterà nessuna conseguenza per i trattamenti di cui al precedente punto a, in quanto nel caso di specie non è richiesto il consenso a termine dell'art. 24 del D.Lgs. citato.
- f. Il titolare del trattamento è la Capitaneria di Porto di Gela alla quale potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. citato.